

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2025 e
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2026.
Gestore GEAL S.p.A. - Comune di Lucca - Conferenza Territoriale
n. 1 "Toscana Nord"**

Marzo 2026

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi al 2025 nel territorio del Comune di Lucca (all'interno della CT 1), ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo da parte del Comune, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2026, ai sensi degli art. 4 e 9, comma 2, del citato Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2025 da parte del Comune di Lucca

L'attività di individuazione dei contributi alle cosiddette "utenze deboli" deve avvenire secondo le modalità e i tempi descritti dal "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo".

Il Regolamento Regionale prevede una prima fase di consegna da parte dei Comuni al Gestore delle liste degli aventi diritto, entro la data del 30 giugno 2025.

Come attestato dalla comunicazione di GEAL S.p.A., il Comune di Lucca ha inviato il flusso definitivo delle comunicazioni e delle certificazioni il 27 giugno 2025, ovvero nel rispetto ai termini previsti.

Dall'analisi della rendicontazione si evince che il Comune di Lucca ha assegnato Bonus Integrativi per importi pari al fondo annuale teorico disponibile (€ 75.000), assegnando quindi tutta la disponibilità (€ 75.000), ovvero il 100% del fondo disponibile.

Valutazione della rendicontazione dei Comuni e dell'aderenza dei bandi al Regolamento

In generale è opportuno dare atto che il Comune coinvolto nell'attività di sostegno alle cosiddette "utenze deboli", ha agito con scrupolo ed efficacia operativa. Vi è stata una complessiva adeguatezza allo spirito e alla lettera del Regolamento, rendicontando sia i criteri di individuazione utilizzati, sia gli importi assegnati, fatta eccezione per le segnalazioni che sono individuate nella presente Relazione.

È stata condotta un'analisi sulla rendicontazione arrivata dalla quale è non emersa alcuna "non conformità", eventualmente oggetto di decurtazioni del fondo 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento, mentre si riporta una segnalazione, ovvero che sono

presenti 5 utenti con Bonus pari a zero, che pertanto non dovrebbero figurare nella rendicontazione finale. Si invita il Comune a tenere conto della segnalazione indicata per la compilazione della prossima rendicontazione.

Da un'analisi puntuale del Bando non si riscontrano "non conformità" rispetto al Regolamento regionale AIT che dà luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.

Si segnala tuttavia che all'art. 2 del bando è previsto che per le utenze dirette vada consegnata *"copia di una fattura recente di Geal S.p.A. che indichi i dati aggiornati della fornitura: codice utente, dati dell'intestatario dell'utenza, indirizzo di fornitura, tipologia di utenza (domestica residente o domestica non residente)"*. Si chiede di eliminare nel prossimo bando le parole *"domestica non residente"*, in quanto l'utenza non residente non può essere beneficiaria del BII (si veda l'art. 5. comma 1 Regolamento regionale AIT).

In conclusione, il Comune di Lucca ha ottemperato correttamente per l'anno 2026 alla compilazione del file di rendicontazione ed alla predisposizione del Bando, salvo le segnalazioni sopra indicate che è invitato ad adottare nel 2026.

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura nei confronti del Gestore

In data 13 febbraio 2026 (prot. AIT n. 2310/26) il Gestore ha trasmesso il file di Rendicontazione, con ritardo di 13 giorni rispetto alle le indicazioni dell'art. 9, comma 1 del Regolamento.

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi indicato dai Comuni, qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. GEAL S.p.A. ha dichiarato erogabili € 75.000 rispetto ai 75.000 individuati dal Comune di Lucca.

Alla data di rendicontazione il gestore ha erogato tutti i 75.000 euro dichiarati erogabili, dunque, non residuano benefici ancora da erogare.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che rinvia alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione *"sia conforme in ogni sua parte"* (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), né casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di

“erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare che file di Rendicontazione *“sia conforme in ogni sua parte”*. Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:

- I casi in cui manca il nominativo dell’intestatario dell’utenza, cui si possono assimilare casi in cui di fatto mancata indicazione dell’intestatario dell’utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GEAL S.p.A..
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GEAL S.p.A..
 - I casi di mancata indicazione del valore “ISEE del beneficiario”. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GEAL S.p.A..
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate in modo significativo, ad esempio per la colonna “CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente” per le UD, oppure la colonna “Modalità di erogazione” per le UI. Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate, in modo significativo, non sono state riscontrate per il gestore GEAL S.p.A..
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare che, *“nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GEAL S.p.A..
 - Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare *“che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GEAL S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all’art. 8, comma 2 del Regolamento, anche richiedendo al Comune di compilare correttamente e coerentemente il *format* di Rendicontazione, salvo che per i rilievi riportati nel paragrafo *“Valutazione della rendicontazione dei Comuni e dell'aderenza dei bandi al Regolamento”* per i quali si raccomanda per il futuro di compiere appieno le attività di verifica previste all’art. 8, comma 2 del Regolamento.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2026

Dall'analisi dei dati, emerge che nello scorso anno i beneficiari complessivi, con agevolazione positiva, ammontano a 632 nuclei familiari e sono stati assegnati dal Comune e dichiarati erogabili dal gestore € 75.000 di Bonus Integrativo pari al 100% degli importi a disposizione del Comune nel 2025.

Il fondo residuo (cioè non utilizzato dal Comune o non dichiarato erogabile) nel corso del 2025 è nullo.

Non vi è comunque necessità di riassegnare i Fondi residui, né di ripartirli tra i Comuni, poiché nella fattispecie vi è un solo Comune gestito.

Residui anni precedenti al 2025

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, entro il 30 giugno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 31 gennaio non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

GEAL S.p.A. non ha trasmesso la rendicontazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, poiché alla data del 31 gennaio 2025 aveva già provveduto alla completa erogazione dei BONUS Integrativi 2024. Pertanto, non vi sono residui non erogati per l'anno 2024.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2026, pari all'OP_{social} che si evince, in continuità con gli anni precedentemente approvati e in considerazione della Delibera n. 297 del 10/11/2025 del Comune di Lucca (*Approvazione accordo di proroga tecnica della concessione del servizio idrico integrato nel territorio del comune di Lucca con GEAL S.P.A.*), dall'ultimo PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per GEAL S.p.A. (*Deliberazione n. 6 del 29 luglio 2024 - Gestione GEAL S.p.a. - Predisposizione tariffaria 2024-2025 (deliberazione ARERA 639/2023/R/idr): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord da trasmettere ad ARERA*), ammonta ad euro 75.000, cui va aggiunto il fondo residuo 2025 che però risulta nullo.

Con riferimento alla situazione sopra delineata per l'anno 2026 ed in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9, comma 2, del Regolamento si propone di riassegnare l'intero fondo al Comune di Lucca.

Il Fondo a disposizione del Comune nel 2026, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti, ammonta ad euro 75.000, da utilizzare nel corso dell'anno 2026.

Firenze, 30 marzo 2026

IL RESPONSABILE

SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI

Dott. Sabatino Caso (*)

() Documento informatico sottoscritto*

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005